



TUIF) e del Reg. Consob n. 11522/98 e che, sempre in violazione di tali disposizioni, ha quindi posto in essere operazione di investimento inadeguata avuto riguardo al profilo di investitori degli stessi.

### **IL CASO.it**

Sulla base di quanto dedotto gli attori chiedono dichiararsi in primo luogo la nullità degli atti negoziali intercorsi tra le parti per violazione delle suddette norme imperative.

La domanda è infondata.

In proposito vale in effetti il principio enunciato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza 19.12.07 n. 26725 e in base al quale la violazione dei doveri d'informazione del cliente e di corretta esecuzione delle operazioni che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi d'investimento finanziario può dar luogo a responsabilità precontrattuale o contrattuale ed eventualmente condurre alla risoluzione del contratto; in nessun caso però, in difetto di previsione normativa in tal senso ed in assenza di vizi relativi alla struttura ed al contenuto del contratto, la violazione dei suaccennati doveri di comportamento può determinare la nullità del contratto d'intermediazione o dei singoli atti negoziali conseguenti, a norma dell'art. 1418 comma 1 c.c.

In via subordinata gli attori chiedono la pronuncia di annullamento del contratto per vizio del consenso, determinato da dolo o errore, stante la mancata informazione degli stessi riguardo ai rischi insiti nell'operazione.

Neppure tale domanda può essere accolta.

In effetti nessuna prova è stata dedotta riguardo alla sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 1427 e segg. c.c. per procedere all'annullamento del contratto per vizio del consenso.


D'altronde è pacifico che gli attori intendevano acquistare proprio i titoli Argentina e che erano consapevoli che si trattava di obbligazioni emesse dallo Stato argentino: esula dall'errore essenziale riguardo alle caratteristiche dei titoli la questione inerente alla situazione economica che ha successivamente portato l'Argentina nelle condizioni di non poter onorare il proprio debito.

In via subordinata gli attori hanno richiesto la pronuncia di risoluzione del contratto di negoziazione per inadempimento della Banca.

La domanda è fondata.

### **IL CASO.it**

Gli obblighi cui è tenuto l'i.f. nei rapporti con gli investitori sono stabiliti dall'art. 21 TUIF nonché, ai sensi dell'art. 6 comma 2 TUIF, in Reg. Consob, nel caso in oggetto il n. 11522/98.



L'i.f. in base al disposto dell'art. 21 cit. deve : comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, nell'interesse dei clienti ; rispettare il principio dell'adeguatezza fra le operazioni consigliate agli investitori o effettuate per conto di essi e il profilo di ciascun cliente , determinato sulla base della sua esperienza in materia di investimenti in prodotti finanziari , della sua situazione finanziaria, dei suoi obiettivi d'investimento e della sua propensione al rischio; acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati.

L'art. 28 Reg. Consob stabilisce tra l'altro che l'i.f. non può effettuare o consigliare operazioni se non dopo aver fornito all'investitore informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione e del servizio , la cui conoscenza sia necessaria per eseguire consapevoli scelte di investimento o disinvestimento.

L'art. 29 Reg. cit. inoltre dispone: che l'i.f. si astiene dall'effettuare per conto degli investitori operazioni non adeguate per tipologia , oggetto, frequenza o dimensione; che l'i.f. se riceve disposizioni riguardo a operazione non adeguata informa di ciò l'investitore e delle ragioni per cui non è opportuno procedere all'esecuzione; che qualora l'investitore intenda dare corso ugualmente all'operazione l'i.f. può eseguire l'operazione solo sulla base di ordine in cui sia fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute.

### **IL CASO.it**

Orbene, la Banca nell'ambito del rapporto contrattuale in questione non risulta aver adempiuto gli obblighi derivanti per essa dalle disposizioni sopra richiamate.

In particolare non risulta che gli attori siano stati adeguatamente informati sulle caratteristiche dei titoli in questione e dei profili di rischio inerenti a tale operazione ( giustamente non è stata ammessa la prova per testi dedotta dalla Banca al riguardo per la assoluta genericità dei capitoli , implicanti in sostanza la formulazione di giudizi).

Priva di qualsiasi rilevanza confessoria risulta d'altronde la generica dichiarazione prestampata riguardo all'adeguatezza delle informazioni ricevute contenuta nel modulo dell'ordine di acquisto sottoscritto ( v. doc. 1 Banca ) : la confessione infatti può avere ad oggetto un fatto ( art. 2730 c.c. ) ma non un giudizio.

La dichiarazione prestampata non risulta inoltre neppure richiamata nel riquadro dove è collocata la sottoscrizione dell'ordine.

Non risulta quindi la prova che al momento dell'ordine gli attori siano stati adeguatamente informati che i titoli erano emessi da uno Stato , in via di sviluppo, che presentava un forte indebitamento estero , costretto ad emettere titoli proprio per gli

obblighi di rimborso a cui era tenuto negli anni in questione e la cui capacità di far fronte alle obbligazioni assunte era in larga parte condizionata dall'evoluzione della situazione economica internazionale( v. prospetto informativo al riguardo del 10.1.00 doc. 5 attori).

Nel giugno del 2001 l'operazione in questione presentava in effetti spiccati connotati speculativi , anche perché da qualche mese erano peggiorati i giudizi formulati dalle principali agenzie di rating riguardo ai titoli in questione ed il rating attribuito era espressione di un giudizio di forte rischio per tale investimento, del resto confermato dal default verificatosi solo qualche mese dopo ( v. doc.6-10 attori).

Né d'altronde risulta dagli atti che gli attori potessero essere considerati come investitori esperti e propensi al compimento di operazioni fortemente speculative.

Irrilevante al riguardo è certamente la semplice circostanza( dedotta dalla Banca) che il M si presentasse in banca portando con sé un quotidiano economico-finanziario.

E' vero che l'acquisto dei titoli Argentina è avvenuto pressochè contemporaneamente alla vendita di obbligazioni Messico di analogo importo ed in sostanza utilizzando per l'acquisto quanto ricavato dalla vendita degli altri titoli.

Ma non basta il precedente acquisto in un titolo a rischio per poter considerare l'investitore un operatore qualificato e per esonerare quindi la banca dai suoi obblighi(Cass. 25.6.08 n. 17340).

### **IL CASO.it**


In effetti quel che rileva è che l'operazione in questione non risultava in alcun modo adeguata per tipologia dei titoli ed importo alle caratteristiche di investitori degli attori.

In effetti dal dossier titoli risultano ulteriori investimenti esclusivamente in titoli BEI per E. 23.000,00 e BIRS USD 17.000,00: titoli certamente con minimo livello di rischio

Dunque con l'operazione in questione una consistente parte del patrimonio mobiliare degli attori è stata investita in titoli che presentavano all'epoca senz'altro un forte rischio.

La Banca avrebbe quindi dovuto non solo informare adeguatamente gli attori riguardo alle caratteristiche dei titoli ma anche procedere con le modalità prescritte dall'art. 29 del Reg. Consob nel caso di operazioni non adeguate.

Dagli atti risulta quindi che la Banca nell'esecuzione dell'operazione si è resa inadempiente riguardo alle obbligazioni poste a suo carico dalla normativa di settore e dallo stesso contratto di intermediazione finanziaria.



Si tratta certamente di inadempimento di rilevante importanza avuto riguardo all'interesse degli attori alla corretta esecuzione del rapporto da parte della Banca ( art. 1455 c.c.).

### IL CASO.it

Ne consegue che sussistono i presupposti di cui all'art. 1453 c.c. per pronunciare la risoluzione del contratto di negoziazione dei titoli Argentina in questione per inadempimento della Banca.

Consequenziale ai sensi dell'art. 1458 c.c. è l'obbligo della Banca di restituire agli attori la somma di E. 65.541,27 oltre agli interessi dal 20.6.01 - data della valuta- al saldo. Non risulta la prova del maggior danno di cui all'art. 1224 comma 2 c.c.

Gli attori sono obbligati a loro volta a restituire alla Banca i titoli in oggetto.

Le spese di lite seguono la soccombenza riguardo alla domanda di risoluzione e in ragione del valore della causa e delle questioni esaminate vengono liquidate in complessivi E. , di cui E. 792,58 per spese, E. per diritti, E. per onorari ed E. per rimborso forfettario spese.

P.Q.M.

Il Tribunale dichiara la risoluzione del contratto di negoziazione di titoli Argentina 07 10 per l'importo di E. 65.000,00 eseguito in base ad ordine del 15.6.01 fra M e P e Banca ; condanna la Banca a restituire a M e F la somma di E. 65.541,27 oltre interessi dal 20.6.01 al saldo; condanna M P a restituire a Banca i titoli Argentina 07 10 di cui all'ordine di acquisto del 15.6.01 ; condanna parte convenuta a rimborsare in favore degli attori le spese di lite che liquida in complessivi E.

Così deciso, il 17.11.09 , nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile su relazione del dott. Fiorenzo Zazzeri.

IL CANCELLIERE - CI  
Loretta BUSEFI

Il Presidente estensore  
*[Firma]*

TRIBUNALE DI FIRENZE  
25 FEB. 2010  
DEPOSITATO  
CANCELLIERE - CI  
Loretta BUSEFI

ESATTI PER LA REGISTRAZIONE

AG. REG. ENTRATE - AG. 1 FI

EURO 168,00 AL N. 2077 IN DATA 22/3/2010

FI, 1/4/2010

IL CANCELLIERE  
IL CANCELLIERE  
Loretta BUSEPI

REGISTRATO IN DUBBIO

MOD. 71 M

IMPOSTA PRELEVATA A DEBITO

A. N.

MOD. 6

EURO

FI

IL CANCELLIERE

Stampa diagonale illeggibile